

Allegato parte integrante
ALLEGATO A)

Criteri e modalità di adozione e aggiornamento del repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali

ART. 1 OGGETTO.....	1
ART. 2 CONTENUTI E STRUTTURA DEL REPERTORIO.....	1
ART. 3 PROPOSTE DI INSERIMENTO E MODIFICA DELLE QUALIFICAZIONI.....	2
ART. 4 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE.....	3
ART. 5 GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL REPERTORIO.....	3
ART. 6 PARTECIPAZIONE AL GRUPPO TECNICO NAZIONALE PER IL MONITORAGGIO.....	3
ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI.....	4

Art. 1
Oggetto

1. Questo provvedimento, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10 (*Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze*), definisce i criteri e le modalità di costituzione, gestione, implementazione e aggiornamento del repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali nonché le misure necessarie per il raccordo con il repertorio nazionale, in conformità con gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze e con gli orientamenti della programmazione provinciale. Resta fermo che per la gestione, l'implementazione e l'aggiornamento dei titoli di istruzione e formazione valgono le specifiche disposizioni normative in materia.

Art. 2
Contenuti e struttura del repertorio

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10, "*il repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali costituisce il quadro di riferimento unitario delle qualificazioni per il sistema provinciale di certificazione delle competenze, da realizzarsi anche attraverso la progressiva armonizzazione dei repertori provinciali esistenti*". Il repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e delle relative competenze, di seguito denominato "repertorio provinciale", contiene in particolare:
- a) l'indicazione della Provincia autonoma di Trento quale ente pubblico titolare, con specificazione della struttura provinciale competente in materia di validazione e certificazione delle competenze, di seguito denominata "struttura provinciale competente";
 - b) la referenziazione della qualificazione secondo il sistema classificatorio previsto dal quadro di riferimento nazionale;
 - c) la descrizione della qualificazione costituita da una singola competenza o da aggregati di competenze;
 - d) la descrizione, per ogni qualificazione, di ogni competenza che la compone, con specificazione delle conoscenze e delle abilità;
 - e) la referenziazione della qualificazione al quadro europeo delle qualificazioni (EQF).

2. Sono oggetto di certificazione le competenze riferite a qualificazioni inserite nel repertorio provinciale referenziate ai sensi del comma 1, lettera b). Possono essere inoltre oggetto di certificazione le competenze riferite a profili di specificità e/o specializzazione delle qualificazioni presenti nel repertorio provinciale, in relazione ad ambiti produttivi di particolare interesse per il territorio della provincia autonoma di Trento. Questi profili sono inseriti in apposite sezioni del repertorio provinciale.

Art. 3

Proposte di inserimento e modifica delle qualificazioni

1. Le proposte di inserimento di nuove qualificazioni nel repertorio provinciale o di modifica e aggiornamento delle qualificazioni già inserite possono essere presentate da qualunque persona portatrice di un interesse giuridicamente rilevante o da organizzazioni interessate all'attuazione della proposta. Le organizzazioni interessate possono essere, in particolare, i soggetti che erogano servizi per il lavoro, le imprese, le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, le istituzioni scolastiche e formative, le università, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali, le amministrazioni pubbliche, comprese le strutture provinciali, nonché gli enti strumentali della Provincia previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*). Il procedimento può anche essere avviato d'ufficio dalla struttura provinciale competente con la pubblicazione della scheda descrittiva secondo quanto previsto dal comma 5.
2. Ad ogni proposta deve essere allegata una scheda descrittiva contenente la motivazione.
3. La proposta deve essere inviata con la scheda descrittiva completa di tutti i dati richiesti. Se i dati contenuti nella proposta sono incompleti, è richiesta l'integrazione della domanda ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (*Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo*).
4. La proposta è dichiarata inammissibile, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 27 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, nei seguenti casi:
 - a) assenza di interesse da parte del soggetto proponente;
 - b) illogicità o contraddittorietà della motivazione.
 - c) mancata ricezione delle integrazioni richieste ai sensi del comma 3;
 - d) presentazione di scheda descrittiva contenente dati diversi rispetto a quelli richiesti dal relativo modello;
 - e) incompatibilità della proposta con la normativa vigente;
 - f) presenza nel repertorio provinciale di qualificazioni assimilabili a quella proposta;
5. Se la proposta è ammissibile, la relativa scheda descrittiva è pubblicata per trenta giorni sul sito web della struttura provinciale competente con l'indicazione del termine entro il quale i soggetti indicati dal comma 1 possono inviare osservazioni. La proposta è inoltre comunicata alla struttura provinciale competente sulla materia relativa al settore economico-professionale collegato con la qualificazione oggetto di trattazione per l'acquisizione del relativo parere.

Art. 4

Valutazione delle proposte

1. Nella fase istruttoria, la struttura provinciale competente può convocare il proponente e i soggetti che hanno presentato osservazioni per approfondimenti sulle questioni trattate e per ottenere chiarimenti sulla documentazione presentata.
2. Le proposte di qualificazione sono valutate in base ai seguenti criteri:
 - a) aspetti qualitativi della proposta, con particolare riferimento alla definizione del profilo professionale e delle competenze;
 - b) rilevanza e spendibilità della qualificazione nel contesto provinciale;
 - c) utenza potenziale dei servizi di certificazione delle competenze.
3. L'atto conclusivo del procedimento è adottato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda. L'eventuale provvedimento di rigetto è adottato previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 27 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

Art. 5

Gestione del sistema informativo del repertorio

1. Il repertorio provinciale è pubblicato sul sito web della struttura provinciale competente ed è accessibile mediante ricerca per campi. La fruibilità dei dati del repertorio per il loro riutilizzo è assicurata mediante l'uso di formati aperti secondo quanto disposto dall'articolo 9 della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (*Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti*).
2. Nella sezione dedicata alla "Certificazione delle competenze" del sito web della Provincia è possibile presentare le proposte di revisione del repertorio con la relativa scheda descrittiva mediante una procedura assistita che consente la creazione automatica del documento da inviare alla struttura provinciale competente.
3. Nel sistema informativo la gestione e l'aggiornamento dei dati relativi alle qualificazioni sono effettuati a partire dai dati inseriti con la procedura assistita indicata dal comma 2.
4. Per favorire la conoscenza delle nuove proposte ai soggetti potenzialmente interessati a presentare osservazioni, nel sito web è messa a disposizione una procedura di notifica della pubblicazione di nuove proposte.

Art. 6

Partecipazione al gruppo tecnico nazionale per il monitoraggio

1. Nelle procedure di monitoraggio ordinario e straordinario svolte dal gruppo tecnico nazionale formato dalle amministrazioni pubbliche indicate dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92*), la Provincia autonoma di Trento è rappresentata dal dirigente della struttura provinciale competente.

Art. 7
Disposizioni finali

1. Entro il 30 giugno 2015 il dirigente della struttura provinciale competente:
 - a) procede alla prima implementazione del repertorio provinciale inserendo i titoli e le qualificazioni contenute nei seguenti repertori:
 - 1) repertorio provinciale delle figure professionali, previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto del presidente della Provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg (*Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articoli 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)*);
 - 2) repertorio provinciale delle professioni, previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a), numero 3), della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6 (*Disciplina della formazione in apprendistato*);
 - b) attiva la procedura di presentazione delle proposte ai sensi dell'articolo 3. approvando e pubblicando il modello di proposta di inserimento e modifica delle qualificazioni del repertorio e il modello di scheda descrittiva, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1358 del 28 giugno 2012 (*Direttive per la predisposizione, certificazione e pubblicazione della modulistica, nonché per la predisposizione e pubblicazione sul sito istituzionale delle schede informative sui procedimenti amministrativi di competenza provinciale. Articolo 9 della l.p. 30 novembre 1992, n. 23*).
2. Le procedure previste dall'articolo 5 sono attuate entro il 31 dicembre 2015.
3. Relativamente al raccordo con il quadro nazionale, per quanto non specificamente stabilito da questo provvedimento, si applica quanto disposto dalle linee guida previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.